



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 5, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";



VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO, in particolare, il comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del soprarichiamato decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga";



VISTO il decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021, con il quale l'allora Ministero della Transizione ecologica ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio del "Riassetto della Rete AT nell'area di Bologna" nei comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno, Sala Bolognese, in provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che il suddetto progetto di razionalizzazione della rete AT, autorizzato con il summenzionato decreto direttoriale n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021, è finalizzato a migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio della rete a 132 kV nell'area di Bologna e, al contempo, ad aumentare i margini di sicurezza per l'alimentazione delle utenze locali, anche in relazione alla vetustà dei collegamenti 60 kV;

CONSIDERATO che il progetto prevede, nel complesso, la costruzione di circa 38,5 km di elettrodotti in cavo interrato e 1 km di linea aerea, ripartiti nei seguenti interventi:

- ✓BO01 - "Doppio collegamento in cavo interrato 132 kV S. Viola RT – Bologna Maggiore CP";
- ✓BO02 - "Collegamento in cavo interrato a 132 kV dalla nuova CP Bologna Maggiore alla SE Beverara RT";
- ✓BO03 - "Collegamento in cavo interrato a 132 kV dalla SE Beverara RT alla CP Bologna Nord";
- ✓BO04 - "Collegamento in cavo interrato a 132 kV dalla CP Giardini Margherita alla CP San Donato";
- ✓BO05 - "Nuova direttrice a 132 kV S. Viola RT – Tre Madonne";
- ✓BO06 - "Raccordi in entra-esce in cavo interrato a 132 kV alla SE S. Ruffillo RT della linea Rastignano – Pontevecchio";
- ✓SL07 - "Raccordo in cavo interrato a 132 kV alla SE Colunga della linea Beverara RT-Grizzana RT cd S. Ruffillo RT";
- ✓SL08 - "Raccordo in cavo interrato 132 kV alla SE Colunga della linea S. Viola RT- Imola RT";



- ✓ CR09 - “Nuova direttrice a 132 kV Martignone - Sasso Marconi”;
 - ✓ AN10 - Raccordo alla Stazione Elettrica Martignone dell’elettrodotto 132 kV Castelfranco d’Emilia RT – Lavino RT”;
 - ✓ CM11 - “Raccordo in cavo interrato a 132 kV alla CP Castelmaggiore della linea Bussolengo – Colunga”;
 - ✓ SB12 - “Riassetto aereo per la realizzazione della direttrice a 132 kV Castelmaggiore – Calderara di Reno - Tavernelle RT – Martignone”;
- A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, inoltre, verranno demoliti circa 1,7 km di terna di elettrodotti aerei 220 kV, circa 49,3 km di terna di elettrodotti aerei 132 kV e circa 2,1 km di terna di elettrodotti aerei 60 kV, mentre verranno dismessi circa 8,3 km di terna di elettrodotti interrati 132 kV circa 5,1 km di terna di elettrodotti interrati 50-60 kV;

VISTO il punto 5 dell’articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 30 aprile 2021;

VISTA l’istanza, acquisita al prot. Mase n. 11352 del 20 gennaio 2026, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di realizzare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell’art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Marco De Luca in Roma, repertorio n° 48.802, raccolta n° 28.623, registrata a Roma 3 il 31 luglio 2024 al n° 16.527, Serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022, del vincolo preordinato all’esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché il rilascio di una proroga di mesi 60 (sessanta), decorrenti dal 30 aprile 2026, del termine di ultimazione dei lavori di cui al Decreto Direttoriale n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata,



che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la sopracitata istanza del 20 gennaio 2026, con la quale la Società ha altresì trasmesso la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021;

VISTA la nota prot. n. 21130 del 2 febbraio 2026, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga della validità della pubblica utilità, del vincolo preordinato all'esproprio, dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 95976 del 5 maggio 2026, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

VISTA altresì la nota prot. n. 6788 del 11 maggio 2026, trasmessa al Proponente da questa Amministrazione con nota prot. n. 100702 del 12 maggio 2026, con la quale il Consorzio Bonifica Renana, rappresentando che l'intervento SL07 - "Raccordo in cavo interrato a 132 kV alla SE Colunga della linea Beverara RT-Grizzana RT cd S. Ruffillo RT" potrebbe interferire con lo scolo consortile Canale dei Molini d'Idice, ha comunicato al Proponente che, prima dell'avvio dei lavori e appurata l'effettiva interferenza, dovrà presentare istanza di concessione e sarà autorizzato all'esecuzione dei lavori, per la parte interferente con la rete di bonifica, esclusivamente solo dopo il perfezionamento dell'atto;



CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza, acquisita al prot. Mase n. 11352 del 20 gennaio 2026, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che la realizzazione delle opere autorizzate con il sopracitato Decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021 non ha ancora avuto inizio e le attività di asservimento non sono state ancora completate per le ragioni di seguito riportate:

- la fase di progettazione esecutiva dell'intervento si è protratta molto a lungo a causa delle complesse interlocuzioni con gli enti presenti sul territorio, sfociate in un approfondimento della concertazione e confluite infine in un'istanza di variante localizzativa al tracciato autorizzato inoltrata a questa Amministrazione in data 14 novembre 2025 con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250136952;
- le condizioni di criticità connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato un significativo allungamento delle tempistiche relative alla fase di progettazione esecutiva, all'approvvigionamento dei materiali necessari per la futura realizzazione delle opere, alle attività di asservimento bonario e i contatti con i proprietari interessati, al prosieguo della procedura coattiva, e le imprevedibili conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia, inoltre, hanno inciso negativamente sulla disponibilità e sui tempi di consegna delle forniture;
- la sussistenza di proprietari risultati deceduti, in seguito alle verifiche effettuate tramite i registri catastali, ha comportato un notevole allungamento delle tempistiche necessarie alla ricostruzione delle vicende immobiliari e successorie, stante anche la presenza di alcune successioni avvenute con beneficio di inventario ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ai fini della loro partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990;

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n.



19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, *“Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”*;

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. E' prorogato di mesi 60 (sessanta), decorrenti dal 30 aprile 2026, il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto n. 239/EL-443/334/2021 del 30 aprile 2021.

2. Sono altresì prorogati di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 30 aprile 2026, i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, nonché del vincolo preordinato all'esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)